

**DELIBERA N. 59/21/CSP**

**ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DI PUBLIMED S.R.L.  
(FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO  
LOCALE “TELENOVA”) PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE  
NORMATIVA CONTENUTA NELL’ART. 8, COMMA 2, ALLEGATO A) ALLA  
DELIBERA N. 353/11/CONS**

**(CONTESTAZIONE N ° 24 ANNO 2020 DEL CO.RE.COM. SICILIA)**

**(PROC. 4/21/ZD-CRC)**

**L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 18 marzo 2021;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche e integrazioni, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, di seguito anche Testo unico;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la legge regionale 26 marzo 2002 n. 2, successivamente modificata ed integrata, e in particolare l’art. 101 che ha istituito il “*Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Siciliana*” (Co.RE.COM.);

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*”;

VISTA la convenzione del 5 febbraio 2018 che delega al Co.RE.COM. Sicilia l’esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto degli obblighi in materia di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale [...]*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## **1. Fatto e Contestazione**

In forza dell’accordo stipulato tra il Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia e l’Ispettorato territoriale Sicilia in data 26 gennaio 2016 e rinnovato in data 10 febbraio 2020 ai fini dello svolgimento del monitoraggio della programmazione televisiva diffusa in ambito locale, l’Ispettorato territoriale Sicilia in sede di ispezione presso la sede della società Publimed S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale TELENOVA, a seguito della richiesta di acquisizione della registrazione

dei programmi televisivi trasmessi dal giorno 5 al giorno 11 ottobre 2020, ha rilevato che “ [...] *le registrazioni acquisite non sono risultate analizzabili in quanto il gruppo data/ora, pur presente, era costituito da caratteri troppo piccoli e una qualità delle immagini scadente [...]*”.

Con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia è stata accertata e contestata, in data 19 novembre 2020, e poi notificata, in data 20 novembre 2020, alla predetta società la violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 8, comma 2, Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS.

## **2. Deduzioni della società**

Il Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia ha precisato che la parte, nel riscontrare l’atto di contestazione sopra indicato, in data 27 novembre 2020, ha affermato, tra l’altro, che “[...] *il tecnico video non era presente in azienda il giorno che l’incaricato dal Ministero dello Sviluppo Economico dell’Ispettorato territoriale Sicilia è venuto per fare la verifica del campione della registrazione. Possiamo confermare che il sig. [...] addetto al palinsesto televisivo, ma non un tecnico video non ha scaricato in modo corretto la registrazione che viene svolta 24h su 24h dalla emittente TELENOVA per il Ministero come previsto per legge. Infatti la registrazione dall’emittente era stata effettuata e quindi presente in azienda purtroppo non conoscendo la parte tecnica del sistema di registrazione risultavano poco chiare e senza dettaglio per cui poco leggibili*”.

Infine, la parte ha sostenuto che l’errore è stato commesso in buona fede.

## **3. Valutazioni dell’Autorità**

Ad esito dell’istruttoria svolta, il Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia, nella seduta del 22 dicembre 2020, ha proposto a questa Autorità l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della società Publimed S.r.l.

La suddetta proposta risulta meritevole di accoglimento.

Si premette che l’obbligo di conservare le registrazioni dei programmi televisivi per un periodo pari a tre mesi impone a ciascun fornitore di servizi di media audiovisivi di adottare ogni misura possibile e precauzione necessarie a garantire l’assolvimento della prescrizione normativa stessa.

Dalla documentazione versata in atti emerge che la società in esame non ha utilizzato un sistema di registrazione idoneo a rendere i dati in esso conservati leggibili da parte dell’Ispettorato territoriale Sicilia.

La disposizione normativa contenuta nell’art. 8, comma 2, Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS prescrive che la registrazione dei programmi televisivi debba consentire di individuare per ciascun programma trasmesso tutte le informazioni relative alla data e all’ora di diffusione, stabilendo, così, che le registrazioni stesse debbano essere intelleggibili, pena il venir meno dell’impianto normativo.

In particolare, la leggibilità, sullo schermo televisivo, della data e dell’orario di trasmissione della programmazione televisiva contestata costituisce un requisito formale

imprescindibile ai fini della corretta utilizzabilità delle registrazioni stesse come materiale probatorio.

In altri termini, la mancata conservazione delle registrazioni della programmazione televisiva oggetto di contestazione non ha consentito, di conseguenza, all'Ispettorato territoriale Sicilia e, poi, al Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia di visionare, correttamente, il contenuto dei programmi televisivi trasmessi ai fini dell'eventuale accertamento di infrazioni della disciplina vigente in materia di contenuti audiovisivi.

Inoltre, il riferimento alla buona fede non rileva ai fini dell'archiviazione del procedimento sanzionatorio.

Considerata la natura obiettiva dell'illecito commesso, ai fini dell'accertamento della concreta idoneità della condotta posta in essere dal fornitore del servizio di media audiovisivo a pregiudicare il bene tutelato, deve aversi riguardo esclusivamente all'effetto oggettivamente prodotto dalla programmazione televisiva contestata.

Il riferimento alla buona fede fatta valere dalla parte nella tenuta della propria condotta, non rileva, in quanto in tema di sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 689 del 1981, è necessaria e, al tempo stesso, sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa; la norma, infatti, pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo ha commesso, riservando, poi, a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa non riscontrabile nella vicenda segnalata.

Non si ravvisa, quindi, la fattispecie dell'errore incolpevole/inevitabile sulla liceità della condotta posta in essere, né potrebbe rilevare la buona fede, come causa di esclusione della responsabilità amministrativa, ai sensi della l. n. 689 del 1981, art. 3, comma 2, che ricorre solo quando esso risulti inevitabile, in quanto, dalla documentazione in atti, non si riscontra il verificarsi di un accadimento estraneo al fornitore del servizio media audiovisivo atto a generare la convinzione della liceità della condotta tenuta - caso fortuito e forza maggiore - bensì un impedimento sorto nella sfera interna della sua economia individuale, in quanto tale, pertanto, non in grado di rilevare ai fini della liberazione del fornitore stesso dall'adempimento dell'obbligo in questione. (Cass. 8 maggio 2001 n. 6383, Cass. 9 settembre 2002 n. 13072, Cass. 4 luglio 2003 n. 10607, Cass. 15 giugno 2004 n. 11253, Cass. n. 13610 del 2007, Cass. 11 giugno 2007 n. 13610, Cass. 28 gennaio 2008, n. 1781, Cass. 16 gennaio 2008, n. 726 e Cass. 09 gennaio 2008 n. 228).

In conclusione, la violazione della disposizione normativa sopra citata, non contraddetta da dimostrazioni contrarie da parte della predetta società, non è da considerarsi dipesa da un errore scusabile e, in quanto tale, in grado di elidere la punibilità della condotta tenuta dalla società stessa, cui è tenuto, comunque, a dotarsi di un'organizzazione interna, tale da garantire l'osservanza degli obblighi posti all'esercizio dell'attività cui l'autorizzazione si riferisce.

È, pertanto, indubbio che la mancata conservazione della registrazione della programmazione televisiva per un arco temporale pari a sette giorni abbia integrato gli

estremi della fattispecie di cui all'art. 8, comma 2, Allegato A) della delibera n. 353/11/CONS.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 8, comma 2, Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS; *“i soggetti di cui al comma 1 conservano, la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi. La registrazione deve consentire di individuare, per ciascun programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data ed all'ora di diffusione”*;

RITENUTA, pertanto, per la violazione del disposto di cui all'art. 8, comma 2, Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi del combinato disposto dei commi 2, *lett. b)* e 5, dell'art. 51, decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la violazione contestata nella misura corrispondente al doppio del minimo edittale della sanzione pari a euro 1.032,00 (milletrentadue/00) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano, altresì, i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

#### **A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di gravità lieve in considerazione del fatto che il mancato adempimento dell'obbligo di conservare la registrazione integrale dei programmi trasmessi risulta accertato con riferimento a un periodo pari a sette giorni di programmazione televisiva nell'arco temporale di tre mesi previsti per la conservazione della registrazione dei programmi televisivi decorrenti dal giorno di messa in onda degli stessi.

#### **B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

La parte non ha documentato di aver eliminato o quantomeno attenuato le conseguenze della violazione stessa, bensì si è limitata a dichiarare, in sede di ispezione dell'Ispettorato territoriale Sicilia, *“[...] che avrebbe provveduto al più presto ad installare un nuovo sistema di registrazione provvisto di gruppo data/ora chiaramente visibile”*.

#### **C. Personalità dell'agente**

La società Publimed S.r.l., in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e

regolamentare vigente, ma nel caso in esame ha dimostrato, di fatto, di non disporre di tale organizzazione.

#### **D. Condizioni economiche dell'agente**

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la complessiva misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese, i dati di cui si dispone sono quelli relativi all'anno 2018, da cui risultano (voce A1 del conto economico) ricavi pari a euro 527.004 e un bilancio in utile.

RITENUTO, pertanto, di determinare la sanzione amministrativa pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 1.032,00 (milletrentadue/00), corrispondente al doppio del minimo edittale della sanzione per la violazione del disposto di cui all'art. 8, comma 2, Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

### **ORDINA**

a Publimed S.r.l. – codice fiscale 04546250822, con sede a Palermo (PA), Viale della Regione Siciliana, 4468, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "TELENOVA" di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.032,00 (milletrentadue/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 8, comma 2, Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005.

### **INGIUNGE**

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 59/21/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81, fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione, ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689, in caso di condizioni economiche disagiate.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 59/21/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 18 marzo 2021

IL PRESIDENTE  
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE  
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE.  
Giulietta Gamba